



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 settembre 2012 (06.09)  
(OR. en)**

**13367/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0233 (NLE)**

**FISC 118**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	31 agosto 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 475 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica delle decisioni 2009/791/CE e 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2012) 475 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 31.8.2012  
COM(2012) 475 final

2012/0233 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica delle decisioni 2009/791/CE e 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Con lettere protocollate dalla Commissione, rispettivamente, il 5 gennaio 2012 e il 16 aprile 2012, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria hanno chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, al fine di escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e servizi utilizzati in percentuale superiore al 90% del totale per fini non professionali.

In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 4 aprile 2012, della richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania e, con lettera del 20 aprile 2012, della richiesta presentata dalla Repubblica d'Austria. La Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania, con lettera dell'11 aprile 2012, e alla Repubblica d'Austria, con lettera del 23 aprile 2012, che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

#### **Contesto generale**

L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata sugli acquisti effettuati ai fini di operazioni soggette ad imposta. A norma dell'articolo 168 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e a fini non professionali è ammissibile soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. A norma dell'articolo 168 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare tale norma anche con riguardo alle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato. La misura prevista dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d'Austria si scosta tuttavia da detti principi, perché esclude totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e servizi utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90% del totale per esigenze private o per fini non professionali.

Alla Repubblica federale di Germania la misura di deroga era stata concessa inizialmente fino al 31 dicembre 2002 con decisione 2000/186/CE del Consiglio del 28 febbraio 2000<sup>1</sup>, e riconcessa successivamente fino al 30 giugno 2004 con decisione 2003/354/CE del Consiglio del 13 maggio 2003<sup>2</sup>, fino al 31 dicembre 2009 con decisione 2004/817/CE del Consiglio

---

<sup>1</sup> GU L 59 del 4.3.2000, pag. 12.

<sup>2</sup> GU L 123 del 17.5.2003, pag. 47.

del 19 novembre 2004<sup>3</sup> e fino al 31 dicembre 2012 con decisione 2009/791/CE del Consiglio del 20 ottobre 2009<sup>4</sup>.

Alla Repubblica d'Austria la misura di deroga era stata concessa inizialmente fino al 31 dicembre 2009 con decisione 2004/866/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004<sup>5</sup>, e riconcessa successivamente fino al 31 dicembre 2012 con decisione 2009/1013/UE del Consiglio del 22 dicembre 2009<sup>6</sup>.

Nelle richieste attuali la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria segnalano alla Commissione di aver applicato la misura particolare fino ad oggi, sperimentandone la grande utilità in termini di semplificazione della riscossione dell'IVA e prevenzione dell'evasione ed elusione fiscali.

In genere le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo che si possa valutare se la misura particolare sia idonea ed efficace. Al riguardo, dalle informazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d'Austria risulta alla Commissione che la suddivisione percentuale 90% - 10% fra fini professionali e non professionali resta una base valida per individuare le operazioni in cui l'utilizzazione a fini professionali può essere considerata trascurabile. La misura particolare in questione agevola quindi sia le amministrazioni fiscali sia le imprese, perché elimina la necessità di verificare l'utilizzazione successiva dei beni e servizi cui è stata applicata l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto, in particolare per quanto riguarda l'eventuale imposizione dell'uso privato a norma dell'articolo 16 o 26 della direttiva 2006/112/CE oppure le rettifiche della detrazione previste dagli articoli 184 – 192 della medesima. La misura influisce in misura minima sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale. Una proroga della misura di deroga è pertanto appropriata.

Tuttavia, qualsiasi proroga dovrebbe avere durata limitata in modo che si possa valutare se le condizioni sulle quali si basa la deroga siano ancora valide. Si propone quindi di prorogare le deroghe a fine 2015 e, qualora sia prospettata un'ulteriore proroga oltre tale data, di chiedere alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica d'Austria di presentare entro il 1° aprile 2015, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali su cui si basa l'esclusione dalla detrazione. Tuttavia, la decisione cesserebbe comunque di produrre effetti alla data in cui gli Stati membri applicassero o potessero applicare disposizioni dell'Unione che limitano il diritto a detrazione adottate dal Consiglio dopo che la decisione ha preso efficacia.

### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

L'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Vigge pertanto una serie di clausole sospensive che limitano il diritto a detrazione.

---

<sup>3</sup> GU L 357 del 2.12.2004, pag. 33.

<sup>4</sup> GU L 283 del 30.10.2009, pag. 55.

<sup>5</sup> GU L 371 del 18.12.2004, pag. 47.

<sup>6</sup> GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21.

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta<sup>7</sup> che contiene norme che determinano quali categorie di spesa possono essere soggette a limitazioni del diritto a detrazione, ma il Consiglio non è ancora stato in grado di raggiungere un accordo in materia.

### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **Consultazione delle parti interessate**

Non pertinente.

### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

### **Valutazione d'impatto**

La proposta è volta a semplificare la procedura di addebitamento dell'imposta e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d'Austria come misura adeguata ed è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **Sintesi delle misure proposte**

La proposta mira ad autorizzare la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, al fine di escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e servizi che il soggetto passivo utilizza in percentuale superiore al 90% del totale per fini non professionali.

In caso di domanda di proroga, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria devono contestualmente riesaminare e illustrare in una relazione la suddivisione percentuale e la necessità della misura di deroga. La decisione cesserà di produrre effetti alla data in essa indicata oppure, se anteriore, alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri applicheranno o potranno applicare disposizioni dell'Unione relative alle limitazioni del diritto a detrazione adottate dal Consiglio.

### **Base giuridica**

Articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

---

<sup>7</sup> COM(2004) 728 definitivo  
[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004\\_0728it01.pdf](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0728it01.pdf)

### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa ad uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione circoscritto della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

### **Scelta dello strumento**

Strumenti proposti: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

## **5. ELEMENTI FACOLTATIVI**

La proposta comprende una clausola di riesame e una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica delle decisioni 2009/791/CE e 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>8</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 gennaio 2012 la Germania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura particolare di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto a detrazione, precedentemente concessa con decisione 2009/791/CE del Consiglio<sup>9</sup>.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 16 aprile 2012 l'Austria ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura particolare di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto a detrazione, precedentemente concessa con decisione 2009/1013/UE del Consiglio<sup>10</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 4 aprile 2012, della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera dell'11 aprile 2012 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 20 aprile 2012, della richiesta presentata dall'Austria. Con lettera del 23 aprile 2012 la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

---

<sup>8</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 283 del 30.10.2009, pag. 55.

<sup>10</sup> GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21.

- (5) La misura di deroga prevista dai due Stati membri è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90% del totale per esigenze private o per il suo personale o, genericamente, per fini non professionali.
- (6) La misura particolare deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA sui beni e servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. È intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell'IVA. Essa influisce in misura minima sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.
- (7) Stando alle informazioni comunicate dalla Germania e dall'Austria, gli elementi di diritto e di fatto che giustificano l'attuale applicazione della misura particolare in questione non sono cambiati e permangono. È opportuno pertanto autorizzare la Germania e l'Austria a continuare ad applicare la misura particolare per un ulteriore periodo, la cui durata è però limitata al 31 dicembre 2015 al fine di consentire una valutazione della necessità ed efficacia della misura di deroga e un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.
- (8) Qualora considerasse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2015, la Germania o l'Austria dovrebbe presentare alla Commissione, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione sull'applicazione della misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale, entro il 31 marzo 2015, in modo da lasciare tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda e al Consiglio per decidere sull'eventuale proposta presentata dalla Commissione.
- (9) Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta<sup>11</sup> di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE (ora direttiva 2006/112/CE) nella quale è prevista l'armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto a detrazione. Occorre che la misura di deroga prevista dalla presente decisione cessi di produrre effetti alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri applicheranno o potranno applicare le disposizioni di una siffatta direttiva di modifica adottata dal Consiglio dopo che la presente decisione ha preso efficacia, se anteriore alla data di cessazione degli effetti stabilita nella presente decisione.
- (10) La deroga avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo totale dell'imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2009/791/CE e 2009/1013/UE,

---

<sup>11</sup> COM(2004) 728 definitivo  
[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004\\_0728it01.pdf](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0728it01.pdf)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli articoli 1 e 2 della decisione 2009/791/CE sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90% del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

Articolo 2

1. La presente decisione cessa di produrre effetti alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri applicheranno o potranno applicare disposizioni dell’Unione relative alle limitazioni del diritto a detrazione del soggetto passivo adottate dal Consiglio dopo che la presente decisione ha preso efficacia, oppure, se anteriore, il 31 dicembre 2015.
2. L’eventuale domanda di proroga della misura particolare prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2015.

Detta domanda è accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.”.

*Articolo 2*

Gli articoli 1 e 2 della decisione 2009/1013/UE sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, l’Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90% del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

Articolo 2

1. La presente decisione cessa di produrre effetti alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri applicheranno o potranno applicare disposizioni dell’Unione relative alle limitazioni del diritto a detrazione del soggetto passivo adottate dal Consiglio dopo che la presente decisione ha preso efficacia, oppure, se anteriore, il 31 dicembre 2015.
2. L’eventuale domanda di proroga della misura particolare prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2015.

Detta domanda è accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della

suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.”.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

*Articolo 4*

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*